

### 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

#### 3.3.1 PREMESSE

L'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle modifiche introdotte dal D.lgs n. 75/2017, dispone che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter (D.M. 8 maggio 2018 e D.M. 22 luglio 2022). Il PTFP è quindi lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) qualifica l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) come strumento operativo per la gestione delle funzioni delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle materie dell'assistenza sanitaria territoriale, dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza farmaceutica, della prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell'integrazione socio sanitaria e della sanità veterinaria. L'Agenzia è compresa nel novero degli enti pubblici dipendenti di Regione Marche sulla base della L.R. 18 maggio 2004, n. 13 ad oggetto "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale". Per effetto di tale qualificazione, in materia di assunzioni e rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ARS è ente sottoposto sia alla normativa nazionale di riferimento (art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i), sia alle norme fissate dalla Regione Marche per quanto riguarda l'accesso all'impiego e le modalità di svolgimento delle procedure selettive nonché delle altre forme di assunzione di personale. Il quadro normativo vigente in materia di politiche assunzionali conferma, per gli enti dipendenti come ARS, la centralità del PTFP, previsto dagli artt. 6 e 6-ter del d.lgs. n. 165/2001 e declinato, nei contenuti, dalle Linee di indirizzo approvate con D.M. 8 maggio 2018, quale strumento di pianificazione che vincola le amministrazioni al rispetto degli equilibri di finanza pubblica e all'efficientamento della gestione organizzativa e di acquisizione delle risorse umane. Tale documento, redatto annualmente - in prospettiva triennale - deve espressamente indicare gli elementi richiesti dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 6 cit., ovvero *"le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il*

*personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente” e “la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima”. La dotazione organica, in particolare, indica la “spesa potenziale massima” sostenibile dall’ente per la spesa di personale, esprimendo al contempo i costi correlati al personale in servizio e quelli derivanti dalle assunzioni programmate. Per tale ragione, la stessa va espressa, nel piano, in termini finanziari, fermo restando che “la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (comma 3, art. 6 cit.). Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 80 del 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che prevede la predisposizione del Piano Integrato delle Attività e delle Organizzazioni, la programmazione triennale dei fabbisogni è inclusa come sezione del nuovo strumento di programmazione previsto. Al comma 2 del medesimo articolo 6, infatti, viene stabilito che il Piano integrato delle attività e delle Organizzazioni definisce, tra l’altro: “compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b)(piano formativo) assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”. L’impianto delle funzioni attribuite all’Agenzia Regionale Sanitaria dall’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 e regolamentate con le successive delibere regionali per quanto riguarda l’assetto organizzativo è stato ampliato includendo nuove e ulteriori funzioni. Di fatti lo stesso l’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, così modificato dall’art.16 della legge Regionale 30 dicembre 2022 n.31, prevede che “1.1. La Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), ai sensi della normativa europea e statale vigente, è istituita presso l'ARS. 1.2. La gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale") è garantita dal personale proprio*

dell'ARS." Inoltre con l'articolo 43, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2022 n. 19, "sono attribuite all'Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla L.r. 26/1996 le seguenti funzioni:

a) coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni, servizi e lavori pubblici degli enti del servizio sanitario regionale e supporto tecnico e operativo alla Stazione unica appaltante (SUAM) di cui alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) secondo quanto previsto dall'articolo 44;

b) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella definizione del fabbisogno di personale;

c) supporto in relazione all'eventuale coordinamento di procedure concorsuali aggregate per il reclutamento del personale degli enti del servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 di questa legge;

d) raccolta, verifica, elaborazione dei flussi informativi e gestione dell'archivio regionale dei dati e delle informazioni di interesse sanitario, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

e) analisi, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie e delle risorse correlate, anche ai fini della definizione di costi standard;

f) monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei contenuti informativi relativi agli adempimenti ministeriali e regionali;

g) indirizzo per la programmazione e l'organizzazione dei trasporti sanitari e del sistema di emergenza e urgenza;

h) indirizzo e coordinamento dei percorsi assistenziali ospedale-territorio, per la gestione del rischio clinico e la valutazione della qualità con attività di audit e misurazione degli esiti;

i) indirizzo e governo delle reti cliniche;

l) indirizzo, coordinamento e controllo dello sviluppo dei sistemi informativi e tecnologici del servizio sanitario regionale;

m) valutazione delle tecnologie biomediche e coordinamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA);

n) promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione in materia sanitaria e di integrazione socio- sanitaria;

o) monitoraggio dell'attività degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) degli enti del servizio sanitario regionale e degli strumenti di partecipazione dei cittadini e degli utenti.

A fronte delle sopra citate disposizioni normative, con delibera della Giunta Regionale n.172 del 20 febbraio 2023, sono state approvate le linee di indirizzo per la definizione della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche e individuazione dei correlati limiti di spesa in materia di personale. All'interno delle stesse linee guida, in materia di spesa del personale, viene stabilito che il costo complessivo generato dalla copertura, a regime, di tutti i posti previsti nella dotazione organica di primo impianto, applicando i principi generali operanti in materia per le pubbliche amministrazioni, rappresenta per l'Agenzia il limite di spesa massimo per il personale. L'ARS potrà assumere anche personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato e somministrazione) nel rispetto del limite massimo del 20% della spesa complessiva della dotazione organica di primo impianto, ai sensi del D.L. n. 81/2015 e lo stesso potrà essere finanziato con le risorse del bilancio dell'ARS. Nel merito rileva anche quanto previsto dall'art.19 comma 1 bis della LEGGE REGIONALE 22 novembre 2010, n. 17, laddove si stabilisce che l'ARS può ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibili di personale per lo svolgimento delle attività relative progetti o a programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea. In tal caso le relative spese non sono computabili ai fini della determinazione del costo del personale della medesima Agenzia. Con delibera n. 202 del 20 febbraio 2023 è stata approvata la dotazione organica di primo impianto stralcio dell'Agenzia regionale sanitaria, con correlata programmazione parziale del fabbisogno per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1.1 e 1.2, della L.R 26/1996, come modificati dall'art. 16 della L.R 31/2022. Revoca parziale della DGR n. 328/2020. Le assunzioni previste per l'operatività della CUR NUE 11, afferente al Settore Sistema Integrato delle Emergenze troveranno completamento nell'anno in corso.

Dal momento che non è stata ancora deliberata la dotazione organica di primo impianto, viene applicato quanto stabilito dalla DGR n.328/2020 che come base di calcolo per l'applicazione della limitazione di spesa per il personale, ai sensi della Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17, articolo 20 comma 6, aveva individuato il costo di personale del 2013 in quanto primo anno in cui tutte le componenti della spesa, cioè personale dipendente strutturato e contratto integrativo, erano giunte a compimento per l'ARS.

### **3.3.2 CONSISTENZA DEL PERSONALE ARS AL 01.04.2024**

Al 01.04.2024 in ARS Marche sono in servizio n. 73 dipendenti a tempo indeterminato dell'ARS comprendenti n. 15 dipendenti appartenenti all' "Area dei funzionari e dell'elevata

qualificazione”, n. 9 dipendenti della categoria professionale “Area degli istruttori” e n. 49 dipendenti appartenenti alla categoria professionale “Area degli operatori esperti”.

Ad essi si aggiungono n. 3 dipendenti a tempo determinato, categoria professionale D/TS, delle quali n. 2 unità assegnate al Settore Assistenza farmaceutica, protesica, dispositivi medici e n.1 unità assegnata al Settore flussi informativi, sanitari e monitoraggio SSR.

### 3.3.3 CAPACITA' ASSUNZIONALE

L’art. 6 del D.lgs. 165/01 fa inoltre riferimento al rispetto delle “facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”. A tal fine si richiamano le seguenti disposizioni nazionali, relative al cosiddetto “Turn over”:

✓ l’articolo 3, comma 5, terzo periodo, del D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014 che prevede la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2019, nella misura del 100 % della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;

✓ l’articolo 3, comma 5, quinto periodo, del DL 90/2014 s.m.i (come integrato dall’art. 14-bis del DL 4/2019) che recita: *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”*;

✓ l’articolo 3, comma 5 sexies del DL 90/2014 e s.m.i (come aggiunto dall’art. 14-bis del DL 4/2019) che recita: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”*.

L’Agenzia Regionale Sanitaria non è soggetta alla disciplina dell’art. 33 del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito, con modificazioni, con la Legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i. ed il relativo D.M. 17 marzo 2020 di attuazione, che ha completamente riformato il sistema di determinazione

delle capacità assunzionali di regioni e comuni, abolendo il criterio del turn over e consentendo l'effettuazione di nuove assunzioni entro un tetto di spesa corrispondente ad un importo calcolato come percentuale della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, determinato per fasce demografiche. La norma non si applica direttamente all'ARS, in quanto si riferisce espressamente solo a regioni e comuni (poi estesa a province e città metropolitane). La mancata citazione degli altri enti del comparto delle Funzioni locali impedisce di fatto la sua immediata applicazione all'Agenzia, anche perché la disciplina di dettaglio è stata emanata per singola tipologia di enti, utilizzando parametri (quali le fasce demografiche) che non trovano applicazione per un ente dipendente come ARS. Solo nel caso vi sia un'espressa indicazione normativa in tal senso, tale diversa modalità di determinazione della capacità assunzionale potrà riguardare anche ARS. Ciò premesso, L'ARS è chiamata ad effettuare la ricognizione della propria capacità assunzionale in via autonoma, nel rispetto della normativa nazionale sopra citata e, dunque, dei seguenti criteri:

a. turn over al 100% della spesa per cessazioni nell'anno precedente;

b. Resti assunzionali del quinquennio;

c. Cessazioni previste nell'anno;

d. Limite derivante da normativa regionale: *“Le spese per il personale dell'ARS continuano a fare carico sul Fondo sanitario regionale. Si applicano all'ARS le disposizioni concernenti le limitazioni di spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale.”* (Art. 20 comma 6 della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17).

a) Alla data del 01.04.2024 si sono verificate le seguenti cessazioni, rappresentate dalla tabella sottostante, ovvero:

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	MODALITA'
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario amministrativo contabile	Tempo indeterminato	<b>CESSAZIONE:</b> Mobilità verso altro ente
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazioni	Funzionario amministrativo contabile	Tempo indeterminato	<b>CESSAZIONE:</b> Mobilità verso altro ente
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario contabile	Tempo indeterminato	<b>CESSAZIONE:</b> Mobilità verso altro ente
Area degli Istruttori-	Assistente amministrativo contabile	Tempo indeterminato	<b>CESSAZIONE:</b> Mobilità verso altro ente
Area degli Operatori Esperti	Operatore tecnico CUR Nue 112	Tempo indeterminato	<b>CESSAZIONE:</b> dimissioni per assunzione in altro Ente
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario tecnico specialista	Tempo indeterminato	<b>Aspettativa per incarico dirigenziale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>le relative risorse, di competenza del 2024, verranno imputate come risparmio di spesa di personale</li> </ul>

Il budget assunzionale per l'anno 2024 corrisponde al turn over generato dalle cessazioni al 31.03 2024, quantificato in € 169.506,12 comprensivo dei costi dei rinnovi contrattuali.

b) Con Decreto AGT n.3 del 27.02. 2024 è stata indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.lgs. 165/2001 per la copertura di complessivi n. 5 posti di cui n.3 posti in attuazione del Piano dei Fabbisogni del personale per l'anno 2023 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 09.10.2023 e n. 2 posti in attuazione della deliberazione n. 201 del 20.02.2023, con la quale la Giunta ha approvato la dotazione organica di primo impianto stralcio dell'Agenzia regionale sanitaria, con correlata programmazione parziale del fabbisogno per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1.1 e 1.2, della L.R 26/1996, come modificati dall'art. 16 della L.R 31/2022. Le relative assunzioni dovrebbero concretizzarsi entro il 01 giugno 2024. All'interno della Sezione 3.3. del PIAO dell'Agenzia Regionale Sanitaria, approvato con DGRM n.1439 del 09 ottobre 2023, era stato quantificato e riportato, all'interno delle capacità assunzionali, il fabbisogno di personale relativo ai piani occupazionali pregressi (2020/21/22). Il fabbisogno, nello specifico, è stato quantificato in n.4 posti afferenti rispettivamente all'Area dei funzionari e dell'Elevata qualificazione con profilo professionale di funzionario amministrativo- contabile per n.2 unità di personale e n.2 posti afferenti all'Area degli Istruttori con profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile per le restanti unità di personale. Le relative, procedure di mobilità, previste all'interno del corrispondente piano occupazionale, avviate con Decreti Ars n.49/2020, n.42/2022 e n.68/2022, sono andate deserte per mancata presentazione dei candidati. Con Decreto ARS n.32/2024 a seguito di scorrimento della graduatoria della Provincia di Ancona sono stati assunti n. 2 unità di personale afferenti all'Area Contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata

Qualificazione. Le restanti assunzioni, afferenti all'Area degli Istruttori, per le quali è stato concesso l'utilizzo della graduatoria dovrebbero concretizzarsi entro il 01 giugno 2024. Le procedure di acquisizione del personale, autorizzato dalle pregresse programmazioni, sono state in parte completate e, in parte, in via di ultimazione. Pertanto, la relativa e conseguente spesa di personale non viene conteggiata nella determinazione della capacità assunzionale relativa al 2024.

c) Riguardo all'anno 2024, vi è la previsione di due cessazioni per collocamento in quiescenza di dipendenti appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D). Si dà atto che, come previsto dalla norma, le assunzioni, potranno effettuarsi a valere sullo spazio occupazionale del 2025, a seguito delle effettive cessazioni.

d) Il confronto tra la nuova spesa lorda senza componenti escluse per l'annualità 2024, pari a € 2.648.875,89 e il limite di spesa di cui all'articolo 20 comma 6 Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 quantificato nella misura di € 2.738288,63 restituisce uno spazio assunzionale residuo pari a € 89.412,74.

Dal Prospetto informativo con riferimento alla data del 31.12.2023 risultano scoperte n.4 quote riservate ai disabili di cui all'art. 1 della L. n. 68/99 e n. 1 posti di categorie protette di cui all'art. 18 della L. n. 68/99. Le modalità di assunzione sono indicate dalla Direttiva 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione:

- ✓ Chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (Attuale Area degli Operatori);
- ✓ Concorso pubblico con riserva di posti per le altre qualifiche;
- ✓ Convenzioni ex art. 11 L. 68/1999;

L'Agenzia Regionale Sanitaria assicurerà integrale copertura alla quota d'obbligo attraverso la stipula di una convenzione ex art.11, previa verifica della possibilità di copertura ex comma 3bis e 4 dell'art.4 della stessa L.68/99.

Come chiarito dalla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione, per effetto dell'articolo 7, comma 6, del D.L. 101/2013 (legge 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'articolo 4 della legge 68/1999.

### 3.3.4 PIANO OCCUPAZIONALE AGENZIA REGIONALE SANITARIA ANNUALITA' 2024

La ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs.165/2001 ha restituito esito negativo.

Il piano occupazionale dell'ARS, prevede per il personale del comparto l'assunzione di n. 5 unità a tempo indeterminato, la cui copertura avverrà secondo la tempistica e modalità sotto riportata:

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	COPERTURA
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario Tecnico Specialista	Tempo indeterminato	stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti ex art. 20 comma 2 del D.lgs. 75/2017.
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazioni	Funzionario amministrativo contabile	Tempo indeterminato	mobilità, graduatorie, concorso.
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario per l'integrazione socio sanitaria	Tempo indeterminato	mobilità, graduatorie, concorso.
Area degli Istruttori-	Assistente amministrativo contabile	Tempo indeterminato	mobilità, graduatorie, concorso.
Area degli Operatori Esperti	Operatore tecnico CUR Nue 112	Tempo indeterminato	concorso.

Per la realizzazione delle progettualità europee (Progetti JACARDI e PREventNCD) sono previste assunzioni a tempo determinato per le quali ricorrono le condizioni di cui al comma n.2 dell'art 36 del D.lgs. 165/2001. Si rileva che la spesa per il finanziamento dei contratti a tempo determinato, è totalmente a carico dei fondi europei. Coerentemente a quanto soprariportato, così come previsto dal parere della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, rimangono escluse dal limite di cui all'art.23, comma 2, D.lgs. 75/2017 le risorse previste per il trattamento accessorio derivanti da fondi di derivazione dell'Unione europea.

L'importo degli stipendi e delle relative risorse accessorie, per la parte ricadente nel 2024, viene indicato ed evidenziato alla voce *"Spese di personale a tempo determinato da fondi comunitari che non rileva ai fini del limite di spesa"* della tabella esplicativa della capacità assunzionale e del rispetto dei limiti di spesa.

Pertanto, si procederà alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato, così come rappresentata dalla tabella sottostante.

2024			
Categoria	% lavorativa	DURATA	n. unità
AREA FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	100,00%	24 MESI	4
AREA FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	50,00%	24 MESI	3
AREA FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	50,00%	10 MESI	1
<b>Totale</b>			<b>8</b>

### 3.3.5 CAPACITA' ASSUNZIONALE E RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE CON LIMITI AL TURN OVER ARS MARCHE - ANNUALITA' 2024									
spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater o 562 della L. 296/2006					spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater o 562 della L. 296/2006				
spesa personale lorda senza componenti escluse anno 2023					spesa personale lorda senza componenti escluse anno corrente				
2.684.556,81 €					2.531.424,16 €				
Limite spese di personale derivante da normativa regionale					differenza spesa personale anno corrente con limite regionale				
2.738.288,63 €					206.864,47 €				
costo personale con valori tabellari lordi prima del rinnovo contrattuale comprensivi di tredicesima							costo complessivo dei rinnovi		
categoria	tabellare anno 2018	tredicesima	perc. Oneri e IRAP	oneri e irap	totale	assunzioni programmate	costo assunzioni	rinnovi contrattuali lordi	costo con rinnovi contrattuali
AREA OPERATORI	17.060,97€		35,18%	6.502,22€	24.984,94€	-	- €	2.764,30€	- €
AREA OPERATORI E.	18.034,07€		35,18%	6.873,08€	26.409,99€	1,00	26.409,99€	2.933,00€	29.342,99€
AREA ISTRUTTORI	20.344,07€		35,18%	7.753,46€	29.792,87€	1,00	29.792,87€	2.350,65€	32.143,52€
AREA FUNZIONARI E.Q.	22.135,47€		35,18%	8.436,20€	32.416,29€	3,00	97.248,87€	3.590,25€	108.019,60€
DIRIGENTI	- €		26,68%	12.075,57€	57.336,34€	-	- €	- €	- €
<b>totale</b>						<b>5,00</b>	<b>153.451,73 €</b>		<b>169.506,12 €</b>
turn over disponibile (budget assunzionale tempo indeterminato)					verifica rispetto turn over utilizzabile anno corrente				
anno	turn over	perc. applicabile	totale disponibile		altra spesa assunzioni a qualsiasi titolo				
anno precedente	153.451,73 €	100%	153.451,73 €		-				
restanti anni precedenti	- €	100%	-		eventuali riduzioni spesa di personale o spazi assunzionali				
<b>totale</b>			<b>153.451,73 €</b>		<b>36.000,00 €</b>				
					nuova spesa personale lorda senza componenti escluse anno corrente				
					rispetto del limite di spesa regionale				
					eventuale ulteriore budget assunzioni tempo determinato				
					<b>2.648.875,89 €</b>				
					<b>89.412,74 €</b>				
					<b>89.412,74 €</b>				
<b>spese escluse dalla determinazione del limite di spesa</b>									
spesa personale etero finanziata che non rileva ai fini del limite					2.342.345,78 €				
spesa personale a tempo determinato da fondi comunitari che non rileva ai fini del limite					207.716,22 €				
quota d'obbligo categorie protette che non rileva ai fini del limite					77.311,49 €				
spesa rimborsi missioni che non rileva ai fini del limite					25.980,13 €				
spesa per formazione che non rileva ai fini del limite					14.000,00 €				
spesa derivante dai rinnovi contrattuali che non rileva ai fini del limite					85.780,35 €				
spesa personale in comando rimborsate che non rileva ai fini del limite					47.078,21 €				
spesa personale lorda totale comprensiva di rinnovi contrattuali					<b>5.465.142,46 €</b>				

Dalla tabella sopra riportata, si evince che la capacita assunzionale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, per l'annualità 2024, è determinata in relazione alle corrispondenti cessazioni verificatesi del 2023.

Le spese escluse dalla determinazione del tetto di spesa del personale afferiscono alle casistiche indicate nella Circolare n.9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Regionale dello Stato e a quelle formatesi sulla base dei successivi orientamenti normativi e giurisprudenziali in materia.

In particolare, per le spese etero finanziate, si fa riferimento al comma 3-septies, dell'art. 57, d.l. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126 che formalizza il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti, ciò allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli enti e ai successivi orientamenti giurisprudenziali in merito (Deliberazione Corte dei Conti Liguria n.91/2020/PAR).

La normativa, sopra riportata, e i successivi approdi giurisprudenziali valgono a fondare un principio di carattere generale in base al quale è possibile, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico.

La nuova spesa lorda senza componenti escluse per l'annualità 2024 è pari a € 2.648.875,89 da confrontare con il limite di spesa di cui all'articolo 20 comma 6 Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 quantificato nella misura di € 2.738.288,63.

Dal raffronto dei due macro aggregati di spesa risulta rispettato il limite di spesa di personale fissato dalla normativa regionale con la possibilità di un eventuale ulteriore budget assunzionale, da destinare alle assunzioni a tempo determinato, pari a € 89.412,74

La spesa di personale lorda totale comprensiva di rinnovi contrattuali, per l'annualità 2024 è pari a € 5.465.142,46.

### **3.3.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri individua nello sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici attraverso la formazione, uno dei principali punti di forza per quel cambiamento e quell'innovazione della PA, individuati dal PNRR. Il presupposto è che accrescere le competenze dei propri dipendenti in relazione alla loro attività lavorativa crei "Valore" aggiunto per l'Amministrazione.

Le attività di monitoraggio della formazione del personale in servizio, relativa all'anno 2023, ci restituiscono i risultati riassunti nella tabella sottostante:

**ESITO MONITORAGGIO FORMAZIONE ANNO 2023**  
**PERSONALE IN SERVIZIO**

Num.dipendenti coinvolti formazione	134
Tot. h formazione erogate	755.5
Numero attestati	158
Numero h formazione per dipendente	5,63
Numero attestati per dipendente	1,18

Considerando il numero dei dipendenti coinvolti nella formazione ed il numero di attestati erogati, si ottiene un rapporto di attestati per dipendente pari a 1,18.

Rapportando poi le ore totali di formazione erogate nell' anno al numero di dipendenti coinvolti nella formazione, otteniamo un numero di ore di formazione pro-capite pari all' incirca a 5,6 h.

La strategia di supporto all'apprendimento continuo della Regione Marche, per l'anno 2024, dovrà integrare diversi canali per sostenere l'adeguamento continuo delle competenze dei propri dipendenti e l'ARS si integra nella strategia generale attraverso:

L'adesione all'offerta formativa programmata e organizzate dalla Scuola di formazione dell'Amministrazione;

la formazione esterna che riveste un carattere meramente integrativo e facoltativo rispetto alla prima;

Auto-apprendimento, ossia la capacità del singolo di attivare le proprie risorse cognitive in funzione di un aggiornamento costante prevalentemente in ambito giuridico-amministrativo.

Le finalità di miglioramento da perseguire attraverso il programma di formazione per il triennio 2024-2026, sono quelle previste dalla DGR 185/2022 "Approvazione delle linee-guida per la redazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2024/2026, di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, quali:

Orientamento agli utenti finali cittadini, famiglie e imprese;

Prevenzione della corruzione;

Innovazione, trasparenza e semplificazione amministrativa;

Transizione green e digitale;

Massima e reale integrazione tra sistemi e strutture.

Le attività programmate inoltre avranno l'obiettivo di sostenere l'adeguamento delle conoscenze, delle competenze e dei comportamenti del capitale umano, per il raggiungimento

degli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione, così come individuati all'interno del PIAO nelle sezioni dedicate. Questi orientamenti generali sono stati dettati dalla Regione che eroga, tramite la Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, la formazione ai dipendenti degli Enti Strumentali, tra cui anche l'Agenzia Regionale Sanitaria.

Con DGR n.366 del 11/03/2024 è stato approvato il "*Piano triennale delle attività formative del personale dipendente 2024-2026*".

Nel PIAO della Regione Marche 2024-2026, approvato con DGR n.94 del 30/01/2024, sono stati confermati gli Assi formativi della precedente programmazione, che sono:

*Asse 1 – Management e soft skills*

*Asse 2 – Semplificare, digitalizzare e rendere trasparente*

*Asse 3 – Rafforzare l'azione amministrativa*

*Asse 4 – Adeguare le competenze tecnico professionali*

*Asse 5 – La Sicurezza aziendale*

Sulla base del "*Piano triennale delle attività formative del personale dipendente 2024-2026*", i Dirigenti di Settore dell'Agenzia regionale sanitaria, sono stati chiamati ad individuare, per l'anno 2024, n.2 corsi di formazione per ciascun dipendente.

La proposta formativa per i dipendenti dell'Agenzia Regionale Sanitaria, per l'annualità 2024 prosegue prevedendo, tra le altre, le seguenti ulteriori azioni formative:

Intelligenza artificiale

Negoziazione e gestione dei conflitti

Sviluppare i pensieri manageriali (sistemico, prospettico, innovativo, strategico)

*Problem solving* e pensiero creativo

Tecniche di scrittura efficace e linguaggio amministrativo

Orientamento al cambiamento e all'innovazione

L'amministrazione si riserva la facoltà, previa rilevazione del fabbisogno formativo interno, progettare azioni formative in relazioni alle specifiche materie di competenza dei Settori dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Nel caso in cui si manifestassero, infine, esigenze formative ulteriori rispetto ai corsi programmati dal piano formativo per l'anno di riferimento, i dipendenti ARS possono essere autorizzati a frequentare corsi di formazione altamente specifici e settoriali organizzati da soggetti esterni all'Ente, pertinenti con le funzioni svolte, per massimo 1 corso annuo a dipendente e/o, considerando le richieste compulsive, fino al raggiungimento del budget previsto.

**Allegati Sezione Organizzazione e capitale umano:**

- Elenco delle attività che possono essere rese in Smart Working (Allegato n.4);
- Regolamento per l'utilizzo del lavoro agile (Allegato n.5);
- Regolamento telelavoro Agenzia Regionale Sanitaria (Allegato n.6)